

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) PERICU Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RONDINONE NICOLA

Nella seduta del 28/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Dopo avere sporto reclamo il 13.11.2013, riscontrato negativamente dall'intermediario il 4.12.2013, la CLIENTE, la quale aveva stipulato nell'ottobre 2009 con la convenuta un contratto di mutuo ipotecario, si è rivolta all'ABF, con ricorso protocollato il 24.6.2014, sostenendo che, "alla luce della sentenza n. 350/13" della Suprema Corte, il tasso globale applicato "fin dall'origine" al predetto mutuo risultava essere del 9,03%, dunque superiore al tasso soglia rilevante pro tempore, pari a 7,78%. Pertanto ha chiesto all'ABF "il rimborso degli interessi usurari e lo scioglimento del contratto con la restituzione del solo contante senza interessi".

L'intermediario convenuto ha presentato le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 24.9.2014, riepilogando preliminarmente i dati relativi alla stipula del contratto di mutuo e le sue condizioni (importo di € 131.45,71; tasso di interesse corrispettivo del 4,9% ed eventuale tasso di mora pari al TAN pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale, maggiorato di 2 punti percentuali).

Circa il merito della domanda, la BANCA ha contestato l'operazione di sommatoria tra il tasso degli interessi corrispettivi e il tasso di mora e il conseguente preteso superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, anche alla luce del fatto che, essendo sempre stata la cliente *in bonis*, i tassi di mora non sono stati mai applicati.

L'intermediario ha osservato inoltre che, per quanto concerne il fenomeno dell'usura, gli interessi moratori non possono essere trattati allo stesso modo degli interessi corrispettivi: per gli interessi moratori infatti non sarebbe ravvisabile alcun collegamento funzionale all'erogazione del credito ed alla sua remunerazione, stante la loro diversa natura (risarcitoria) e la loro debenza del tutto eventuale.

La diversa natura rivestita dalle due tipologie di interessi (corrispettivi e moratori) escluderebbe, pertanto, che gli stessi possano essere sommati, non potendo gravare contemporaneamente sul debitore né essendo previsto alcun meccanismo di loro sommatoria.

La resistente ha chiesto pertanto al Collegio di rigettare il ricorso.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail alla ricorrente.

DIRITTO

La materia del contendere attiene all'asserita usurarietà dei tassi di interesse applicati a un contratto di finanziamento.

Il Collegio osserva innanzitutto che la parte ricorrente non ha versato in atti documentazione utile alla prova dell'asserito superamento del tasso soglia, limitandosi a sostenere che sarebbe stato superato il tasso soglia rilevato ai sensi della normativa antiusura in ragione della computabilità degli interessi di mora, e richiamando in proposito l'autorità di una sentenza della Cassazione (9.1.2013, n. 350).

Per la verità, tale pronuncia non ha affatto affermato che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano sommati tra loro ai fini del vaglio del tasso soglia. In ogni modo, l'orientamento ormai consolidato dell'ABF, e confermato nei Chiarimenti della Banca d'Italia del luglio 2013 in materia di applicazione della legge antiusura, è nel senso che non si può porre in relazione la misura degli interessi moratori con il c.d. tasso soglia, trattandosi di interessi dovuti solo nel caso di inadempimento del cliente (v., da ultimo, Coll. Coord., nn. 3412/2014, 2666/2014 e 1875/2014). Nel caso concreto, oltretutto, la ricorrente riferisce di non avere effettivamente mai sostenuto costi relativi alla mora nel pagamento delle rate, e conformemente sul punto l'intermediario sostiene che l'evento mora non si è mai concretizzato.

Fermo restando che non può essere legittimamente demandato all'ABF lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale, in quanto del tutto estranea ai suoi scopi e funzioni (cfr., per tutte, Coll. Milano, n. 1619/2012) e che l'usurarietà va provata da chi la allega, è sufficiente qui rilevare che gli interessi corrispettivi *ex contractu* risultano pari a 4,9%; mentre nel periodo di riferimento il tasso soglia previsto da Banca d'Italia per la tipologia di operazione (mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso) corrispondeva a 7,78%. Non essendo stato dunque superato il tasso soglia e difettando qui anche la prova delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria, alle quali l'art. 644 c.p. fa riferimento per qualificare "usurari" gli interessi inferiori a tale tasso, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*